



Assessorat de l'Education et de la Culture
Assessorato dell'Istruzione e della Cultura

Réf. n° - Prot. n

Aoste / Aosta

INTERVENTI FINANZIARI NELLA SPESA RELATIVA ALL'ALLOGGIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI, NELL'ANNO ACCADEMICO 2018/2019, PRESSO L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA O PRESSO L'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE (ART. 9 LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989, N. 30).

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 28 DICEMBRE 2018

INDICE

ART. 1 Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

ART. 2 Definizione di idoneo

ART. 3 Requisiti di merito

ART. 4 Requisiti economici

ART. 5 Studenti diversamente abili

ART. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande

ART. 7 Formazione delle graduatorie degli idonei

ART. 8 Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

ART. 9 Importo del contributo alloggio

ART. 10 Accertamenti e sanzioni

ART. 1

Condizioni generali e requisiti per la partecipazione

Possono accedere al contributo alloggio, cumulabile con l'assegno di studio, con il premio di laurea e con l'integrazione per la mobilità internazionale, gli studenti che:

- 1) siano iscritti regolarmente ad uno dei seguenti corsi universitari:
 - a) corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università della Valle d'Aosta;
 - b) corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico adottato con decreto direttoriale n. 70/2010, possono altresì partecipare gli studenti con spiccate capacità e attitudini iscritti regolarmente a corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale di primo livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico, pena la restituzione delle somme percepite a titolo di contributo alloggio;
- 2) perfezionino entro la sessione di marzo/aprile 2019 l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale o al primo anno del Biennio superiore di secondo livello. La posizione di tali studenti sarà verificata d'ufficio. Ai fini del contributo alloggio i suddetti studenti devono consegnare, entro il **10 aprile 2019** **pena l'esclusione** e a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio, la relativa documentazione attestante il **titolo oneroso** e la durata non inferiore a 9 mesi entro il 31 ottobre 2019;
- 3) risiedano in comuni la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata che per il ritorno o per uno solo di essi e che per tale motivo abbiano preso alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso per un periodo, non inferiore a 9 mesi, compreso tra il 1° settembre 2018 ed il 31 ottobre 2019. E' considerato valido, ai fini del raggiungimento dei 9 mesi di contratto, il periodo trascorso all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero sempre se effettuato tra il 1° settembre 2018 ed il 31 ottobre 2019, a condizione che esista la certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione.
Si intende nei pressi della sede del corso la località raggiungibile dai mezzi pubblici in massimo 60 minuti. I tempi di percorrenza verranno calcolati con riferimento agli orari ufficiali dei mezzi pubblici in vigore al 1° ottobre 2018 tenendo conto dell'orario prevalente delle lezioni previsto dai singoli corsi di studio.
Qualora, alla data di scadenza del presente bando, lo studente non sia in possesso del rinnovo del contratto di locazione in quanto il precedente non è ancora scaduto, dovrà comunque consegnare il contratto in vigore ed inoltrare entro il **5 giugno 2019**, pena l'esclusione dai benefici, il contratto regolarmente rinnovato (il primo ed il secondo contratto insieme dovranno complessivamente avere la durata sopra prevista).

<p>Le condizioni di cui al punto 3 non sono richieste agli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risiede in Italia, i quali hanno comunque diritto al contributo alloggio.</p>
--

➤ Si intende a titolo oneroso:

- a) l'esistenza di un contratto di locazione regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un componente del nucleo familiare, per l'alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare utilizzato nei pressi della sede del corso universitario (il contratto potrà essere intestato a più conduttori);
- b) l'esistenza di certificazione fiscalmente valida, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, anche alberghiere, attestante l'importo complessivo da versare per il posto utilizzato;
- c) l'esistenza di certificazione relativa al pagamento del canone d'affitto/pensione, per gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero; detta certificazione deve essere consegnata alla Struttura Politiche Educative, Ufficio Borse di studio, dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura, **entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità**, stage e/o tirocini all'estero **pena l'esclusione** e, se redatta in lingua diversa dal francese, deve essere presentata tradotta in italiano e autenticata. Qualora il periodo all'estero non raggiunga i 9 mesi richiesti compresi tra il 1° settembre 2018 e il 31 ottobre 2019, a condizione che alla data di scadenza del presente bando sia stato richiesto il contributo alloggio e sempre che lo studente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, il periodo stesso potrà essere integrato su presentazione di regolare contratto d'affitto o di certificazione fiscalmente valida, se domiciliati presso strutture pubbliche o private.

Se lo studente trascorre l'intero anno accademico 2018/2019 in mobilità internazionale, il periodo minimo richiesto di 9 mesi, di cui al punto 3) dell'art. 1 del presente bando, è ridotto a 8 mesi, purché lo studente stesso abbia maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi relativo al periodo trascorso in mobilità internazionale.

- 4) siano in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5;
- 5) siano in possesso dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5.

I benefici **non possono essere concessi** agli studenti che:

- a) siano residenti in Valle d'Aosta in uno dei seguenti Comuni: Aosta, Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre, con la sola eccezione degli studenti non appartenenti all'Unione Europea il cui nucleo familiare non risieda in Italia;
- b) frequentino l'Università della Valle d'Aosta, in virtù di accordi tra Atenei, ai fini del conseguimento del doppio diploma e per i quali non è previsto il pagamento delle tasse a favore dell'Università della Valle d'Aosta;
- c) siano iscritti oltre la durata normale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5;
- d) abbiano superato la durata normale del corso prescelto tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione e fatte salve le eccezioni di cui all'art. 5 nonché le eccezioni descritte nei successivi casi particolari di cui all'art. 3;

- e) siano già in possesso di un altro titolo di studio di pari livello conseguito in Italia o conseguito all'estero e avente valore legale in Italia, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale);
- f) siano già in possesso di una laurea di primo livello, inclusi la laurea dei corsi pre-riforma e il diploma universitario (equiparato alla laurea triennale), e si iscrivano al corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- g) abbiano già beneficiato, in anni precedenti, di borse di studio o provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso, erogate da qualsiasi ente e indipendentemente dagli anni trascorsi dall'ottenimento del beneficio;
- h) siano beneficiari di analoghe provvidenze, fatta salva l'opzione di cui all'art. 8.

ART. 2 **Definizione di idoneo**

Ai fini del presente bando, si definiscono idonei gli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.1, dei requisiti economici di cui all'art. 4 o all'art. 5, nonché dei requisiti di merito di cui all'art. 3 o all'art. 5 richiesti dal presente bando.

ART. 3 **Requisiti di merito**

IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MERITO VERRA' ACCERTATO D'UFFICIO.
--

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 30** crediti entro il **10 agosto 2019**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018**:

n. 35 crediti per il **secondo anno**;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018**:

n. 84 crediti per il **terzo anno**;

n. 138 crediti per il **quarto anno**;

n. 192 crediti per il **quinto anno**.

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 30** crediti entro il **10 agosto 2019**.

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018:**

n. 35 crediti per il **secondo anno;**

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 84 crediti per il **terzo anno.**

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di

n. 36 crediti entro il **10 agosto 2019.**

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018:**

n. 40 crediti per il **secondo anno.**

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di

n. 30 crediti entro il **10 agosto 2019.**

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2018:**

n. 35 crediti per il **secondo anno;**

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 84 crediti per il **terzo anno.**

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

Primo anno di corso:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di

n. 36 crediti entro il **10 agosto 2019.**

Anni successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2018:**

n. 40 crediti per il **secondo anno.**

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Non è possibile per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione, beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

NOTE:

1. Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.
2. **La registrazione** di crediti in data **successiva al 10 agosto** è ammessa esclusivamente:
 - a. per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale**, purché registrate entro la **scadenza del presente bando** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **17 novembre 2019** per gli iscritti ai primi anni;
 - b. per le attività di **tirocinio/stage** effettuati in Italia, purché registrate entro il **17 novembre 2018** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **17 novembre 2019** per gli iscritti ai primi anni.
3. Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

CASI PARTICOLARI

Qualora la carriera universitaria dello studente non sia regolare, le prove verranno valutate tenendo conto dell'anno di prima immatricolazione, indipendentemente dall'anno di corso cui lo studente risulta iscritto per l'anno accademico 2018/2019, con le seguenti eccezioni:

a) **Rinuncia agli studi senza crediti formativi riconosciuti**

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi senza riconoscimento di eventuali crediti maturati nella carriera universitaria precedente, verrà considerata a tutti gli effetti, quale anno di prima immatricolazione, quello dell'immatricolazione effettuata dopo la rinuncia agli studi.

b) **Passaggio di corso senza crediti formativi riconosciuti**

In caso di passaggio da un qualsiasi anno di corso ad un primo anno di altro corso, senza riconoscimento di crediti formativi, verrà considerata quale prima immatricolazione l'iscrizione al primo anno effettuata conseguentemente al passaggio di corso.

c) **Rinuncia agli studi, passaggio di corso o decadimento di carriera con crediti formativi riconosciuti**

In caso di reiscrizione all'Università a seguito di una rinuncia agli studi, di un passaggio di corso oppure in caso di carriera decaduta **con crediti formativi riconosciuti**, l'anno di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato con riferimento all'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto e precisamente:

- se lo studente è iscritto al primo anno di corso, esso coinciderà con il nuovo anno di immatricolazione;
- se lo studente è iscritto ad anni successivi, l'anno ipotetico di prima immatricolazione sarà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:
 - reiscrizione 2018/2019 anno di corso secondo → Prima immatricolazione 2017/2018;
 - reiscrizione 2018/2019 anno di corso terzo → Prima immatricolazione 2016/2017.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

d) Prima immatricolazione ad anni successivi al primo

Per gli studenti immatricolati per la prima volta ad anni successivi al primo, nei casi diversi da quelli contemplati ai punti precedenti (rinuncia e passaggio di corso), l'anno ipotetico di prima immatricolazione, ai fini del merito e della durata massima dei benefici, verrà determinato secondo il criterio di seguito esemplificato:

- 2017/2018 immatricolato direttamente al secondo anno di corso → Prima immatricolazione 2016/2017.

I crediti riconosciuti concorrono alla formazione del merito.

e) Interruzione motivata degli studi

Non contano nel computo del numero di anni quelli per i quali le Università abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione motivata degli studi (servizio militare di leva volontario o servizio civile, maternità o grave infermità documentata e simili) e per i quali gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

ART. 4

Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base **dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)**, ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. **Sono valide unicamente le attestazioni rilasciate nel corso del 2018 aventi scadenza 15 gennaio 2019.**

I suddetti indicatori non dovranno superare i seguenti limiti, **fatto salvo quanto specificato nel successivo art. 5, comma 2 per gli studenti diversamente abili:**

ISEE Universitario non superiore a euro 23.253,00

L'ufficio borse di studio provvederà a sottrarre dal valore indicato sull'attestazione ISEE Universitario le borse di studio universitarie percepite nell'anno 2016 e dichiarate nei redditi come esenti da imposta, rapportandole al corrispondente valore della scala di equivalenza.

Esempio:

- Borsa/e di studio percepita/e nel 2016: euro 2.100,00
- ISEE 2018 euro 23.500,00
- Valore della scala di equivalenza 2,04

L'ISEE ai fini dell'accesso al presente bando viene **ricalcolato** nel modo seguente: $23.500,00 - (2.100,00/2,04) = \mathbf{22.470,59}$

Al fine di consentire il ricalcolo dell'indicatore lo studente, pertanto, deve dichiarare l'importo della borsa/borse di studio percepito nel 2016 ed allegare alla domanda di borsa il quadro FC4 "Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (redditi esenti)" della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

ISPE non superiore a euro 50.550,00

L'ISPE si calcola dividendo l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione ISEE.

Per il rilascio dell'attestazione **ISEE – Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzato oppure ad una sede INPS, ai commercialisti ed ai consulenti del lavoro autorizzati.

Studenti stranieri non residenti in Italia

La valutazione della condizione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero nell'anno 2016 e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero al 31 dicembre 2017.

Qualora gli studenti stranieri non residenti in Italia non presentino l'ISEE-Universitario, saranno attribuiti, in caso di idoneità, gli importi di cui alla fascia economica più alta, ossia con ISEE-Universitario da euro 14.500,01 a euro 23.253,00.

ART. 5

Studenti diversamente abili

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, vengono applicate le seguenti disposizioni:

- 1) possono concorrere all'attribuzione del contributo alloggio a partire dall'anno di prima immatricolazione per un periodo di:
 - 8 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - 5 anni, se iscritti a corsi di laurea di primo livello o al triennio superiore di primo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
 - 4 anni, se iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio superiore di secondo livello dei corsi di alta formazione artistica e musicale;
- 2) **possono superare del 30% i limiti previsti all'art. 4 e le fasce ISEE Universitario di cui all'art. 9;**
- 3) **gli importi della tabella di cui al successivo art. 9 sono maggiorati del 50%;**
- 4) devono essere in possesso dei seguenti requisiti di merito **che verranno accertati d'ufficio:**

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18 crediti entro il 10 agosto 2019.**

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018:**

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 48 crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno;

n. 147 crediti per il sesto anno;

n. 180 crediti per il settimo anno;

n. 213 crediti per l'ottavo anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18 crediti entro il 10 agosto 2019.**

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018:**

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 48 crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 21 crediti entro il 10 agosto 2019.**

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **17 novembre 2018:**

n. 24 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 48 crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA – AFAM

Studenti iscritti al triennio superiore di primo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 18 crediti entro il 10 agosto 2019.**

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2018:**

n. 21 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 48 crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno;

n. 114 crediti per il quinto anno.

Studenti iscritti al biennio superiore di secondo livello:

Primo anno di frequenza:

l'accesso ai benefici è valutato ex-post e subordinato al conseguimento ed alla registrazione di **n. 21 crediti entro il 10 agosto 2019.**

Anni di frequenza successivi al primo:

aver conseguito e registrato entro il **15 novembre 2018:**

n. 24 crediti per il secondo anno;

aver conseguito e registrato entro il **10 agosto 2018:**

n. 48 crediti per il terzo anno;

n. 81 crediti per il quarto anno.

N.B. Gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e ad altri corsi universitari di cui al presente bando di concorso devono conseguire il numero di crediti previsti per il corso prescelto.

Non è possibile per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi AFAM presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e a corsi universitari fuori dalla Regione, beneficiare del contributo per entrambi i corsi di studio.

NOTE:

- 1 Per registrazione si intende la data di verbalizzazione registrata dalle segreterie degli Atenei di appartenenza.
- 2 **La registrazione di crediti in data successiva al 10 agosto è ammessa esclusivamente:**
 - a) per le prove sostenute all'estero nell'ambito di programmi di **mobilità internazionale**, purché registrate entro la **scadenza del presente bando** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **17 novembre 2019** per gli iscritti ai primi anni;

b) per le attività di **tirocinio/stage** effettuati in Italia, purché registrate entro il **17 novembre 2018** per gli iscritti ad anni successivi al primo ed entro il **17 novembre 2019** per gli iscritti ai primi anni.

3 Ai fini del raggiungimento del merito valgono tutti i crediti registrati entro i termini previsti dal presente bando (esami, attività, tirocini, laboratori, mobilità internazionale e simili), inclusi i crediti riconosciuti da percorsi accademici e non accademici.

SI INTENDONO OPERANTI I CASI PARTICOLARI DI CUI ALL'ART. 3 "REQUISITI DI MERITO"

ART. 6

Termini e modalità per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inoltrata utilizzando una delle modalità di seguito riportate:

- **Domanda on-line con consegna del cartaceo (canale tradizionale)**

Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - canali tematici - istruzione - diritto allo studio universitario - Borse di studio - a.a. 2018/2019 - Domande on line, deve essere in possesso delle UserId e Password personali. Tali credenziali possono essere richieste direttamente all'Ufficio Borse di studio dallo studente o da persona da lui delegata.

Dopo aver compilato, inoltrato on line e stampato la domanda, lo studente dovrà farla pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2018, pena l'esclusione**, alla Struttura Politiche Educative - Ufficio Borse di studio dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura sito in Aosta, Via Saint Martin de Corléans, 250 – tel, 0165/275858.

Qualora la domanda stampata venga fatta pervenire all'Ufficio Borse di studio **a mezzo raccomandata**, per il rispetto del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale, indipendentemente dall'orario di partenza.

Con il canale tradizionale il solo inoltro dell'istanza on- line non costituisce diritto alla partecipazione al concorso.

La firma dello studente dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto se la domanda è consegnata a mano personalmente dallo studente; se presentata a mano da persona diversa dallo studente **o se trasmessa a mezzo posta**, la domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente e **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso.

La domanda trasmessa **a mezzo fax, debitamente sottoscritta** dallo studente, deve pervenire **corredata della copia di un documento d'identità**, in corso di validità, dello studente stesso al suddetto ufficio **entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2018, pena l'esclusione.**

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dell'attestazione ISEE - Universitaria rilasciata nel 2018 ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'eventuale Quadro FC 4 "Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE (redditi esenti)" della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Qualora lo studente non sia ancora in possesso dell'attestazione ISEE - Universitaria, potrà presentare comunque la domanda allegando alla stessa la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) rilasciata dall'ente preposto alla compilazione della stessa. L'attestazione ISEE - Universitaria dovrà essere inoltrata all'ufficio Borse di studio entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2019, pena l'esclusione.

Studenti stranieri non residenti in Italia

Qualora gli studenti stranieri non residenti in Italia non presentino l'ISEE-Universitario, saranno attribuiti, in caso di idoneità, gli importi di cui alla fascia economica più alta, ossia con ISEE-Universitario da euro 14.500,01 a euro 23.253,00.

- **Domanda on-line senza consegna del cartaceo**

Lo studente per accedere alla compilazione della domanda on line, disponibile sul sito www.regione.vda.it - canali tematici - istruzione - diritto allo studio universitario - a.a. 2018/2019 - Borse di studio - Domande on line, deve essere in possesso della nuova Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), la quale deve essere preventivamente attivata seguendo le istruzioni contenute nella sezione [www.regione.vda.it/nuova carte vallée](http://www.regione.vda.it/nuova_carte_vallée) del sito istituzionale.

Attraverso tale modalità la domanda risulterà automaticamente sottoscritta con firma elettronica a seguito di identificazione on-line del richiedente mediante l'utilizzo di credenziali digitali, ai sensi dell'art. 65, c. 1, lett. b, del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), **senza consegnare alcun documento cartaceo.**

Nota bene:

All'atto della compilazione della domanda lo studente deve indicare, ai fini dell'eventuale liquidazione del contributo alloggio, le coordinate di un c/c bancario o postale **intestato o cointestato allo studente** o di una carta prepagata dotata di IBAN **intestata allo studente**, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN.

Gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2018/2019, contemporaneamente a corsi dell'Università della Valle d'Aosta e a corsi di alta formazione artistica e musicale, presso l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, devono presentare un'unica domanda di contributo alloggio.

Lo studente deve comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione relativamente a: indirizzo, modalità di pagamento, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ottenimento di benefici erogati da altri Enti.

CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio:

- a) gli studenti che presentino la domanda oltre il termine di scadenza stabilito;
- b) gli studenti che presentino la domanda priva di firma;
- c) gli studenti che spediscono la domanda per posta o tramite fax priva della copia del documento d'identità in corso di validità;
- d) gli studenti che presentino la domanda non completa di tutti i dati richiesti;
- e) gli studenti che non presentino la documentazione obbligatoria richiesta entro il termine di scadenza stabilito dal bando;
- f) gli studenti per i quali, a seguito di accertamenti d'ufficio, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, oppure che non abbiano sanato, entro i termini previsti, irregolarità di compilazione ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello stesso D.P.R.;
- g) gli studenti che non abbiano perfezionato l'iscrizione all'anno accademico 2018//2019;
- h) gli studenti che presentino un ISEE universitario contenente l'annotazione di omissione o difformità;
- i) gli studenti che rinuncino agli studi durante l'anno accademico 2018/2019.

I casi di esclusione sopra elencati non hanno titolo esaustivo.

ART. 7

Formazione delle graduatorie degli idonei

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario. A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata in base alla votazione conseguita all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

Prima dell'approvazione della graduatoria degli idonei sarà pubblicato l'elenco, ordinato in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario, degli studenti aventi i requisiti per concorrere alla liquidazione dei benefici.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Gli studenti in possesso dei requisiti di merito ed economici sono inseriti in un'unica graduatoria degli idonei ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario. A parità di condizione economica la posizione in graduatoria è determinata tenendo conto del numero di crediti conseguiti e delle relative votazioni.

Il punteggio attribuito al merito è determinato dalla somma dei punti ottenuti nelle prove superate moltiplicato per una variabile data dalla seguente formula $\frac{100}{A \times B}$

$$A \times B$$

dove A =31 (punteggio massimo conseguibile in una prova di esame, ossia 30, più 1 per la lode); B è il numero massimo di crediti, considerando 60 crediti per ogni anno accademico

precedente a quello della richiesta; la votazione relativa alle prove è calcolata sulla base della seguente tabella:

prove espresse in crediti

fino a 2 crediti ¼ del voto

da 3 a 7 crediti ½ del voto

da 8 a 12 crediti voto intero

oltre 12 crediti 1 voto e ½.

Ai fini di determinare la somma dei punti ottenuti nelle prove superate che non abbiano il voto espresso in trentesimi, si procederà effettuando la media dei voti validi.

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM

Alla formazione delle graduatorie degli studenti idonei, iscritti al primo anno o ad anni successivi, in possesso dei requisiti di merito ed economici, si procede adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti **a)** e **b)**, fatta eccezione per gli iscritti al primo anno la cui posizione in graduatoria, in caso di parità delle condizioni economiche, è determinata dalla votazione del diploma di laurea ovvero del diploma accademico di primo livello.

Esito Elenchi/Graduatorie

L'esito di Elenchi e Graduatorie verrà comunicato agli studenti tramite i seguenti 3 canali:

- sms al numero di cellulare indicato nella domanda;
- e.mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda;
- avviso nell'apposita casella "Comunicazioni" della sezione "Domande on line" consultabile mediante le credenziali (nome utente e password) utilizzate in occasione della compilazione della domanda.

La comunicazione, unitamente alle informazioni in merito alla posizione in Elenchi/Graduatorie e all'importo del contributo alloggio, riporta il numero e la data del provvedimento dirigenziale di approvazione. Lo studente può accedere al documento sul sito della Regione Valle d'Aosta www.regione.vda.it - La Regione - Provvedimenti dirigenziali.

L'esclusione dal beneficio verrà comunicata mediante l'invio di lettera raccomandata.

ART. 8

Condizioni e modalità di liquidazione del contributo alloggio

Alla liquidazione del contributo alloggio si provvederà, **nei limiti delle risorse finanziarie disponibili**, nel modo seguente:

a) Iscritti al primo anno a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

1. entro il 30 aprile 2019 verrà erogata la prima rata, pari al 25% dell'importo del contributo alloggio, agli studenti in possesso dei requisiti di partecipazione, art. 7 lettera a), presenti nell'Elenco, ordinato in modo crescente sulla base dell'ISEE Universitario.

2. entro il 31 ottobre 2019, una volta verificato l'effettivo possesso del requisito di merito, verrà erogata la seconda rata, pari al restante 75% , agli studenti presenti nella graduatoria idonei di cui all'art. 7, lettera a).

Lo studente che alla data del 10 agosto 2019 non avrà maturato il requisito di merito richiesto non avrà diritto all'erogazione della seconda rata, ma sarà tenuto alla restituzione della prima rata solo qualora non raggiungesse il merito di cui sopra alla data del 17 novembre 2019.

b) Iscritti ad anni successivi al primo a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi del triennio superiore di primo livello AFAM

Si procederà all'erogazione del contributo alloggio entro il 30 aprile 2019, una volta verificato il possesso del requisito di merito. Il contributo alloggio verrà erogato in un'unica soluzione agli studenti presenti nella graduatoria idonei di cui all'art. 7, lettera b).

c) Iscritti a corsi di laurea magistrale o a corsi del biennio superiore di secondo livello AFAM

Si procederà all'erogazione del contributo alloggio agli studenti iscritti al primo anno e agli anni successivi adottando rispettivamente gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a) e b).

n.b. si precisa che per "erogazione" si intende l'atto con cui l'Ufficio Borse di studio dispone il pagamento e non la data in cui verrà effettuato l'accredito della somma sul conto corrente o la carta dello studente, che avverrà invece successivamente.

Agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale, stage e/o tirocini all'estero la liquidazione avverrà a seguito della consegna alla Struttura Politiche Educative, Ufficio Borse di studio dell'Assessorato regionale Istruzione e Cultura, **entro 6 mesi dal termine del periodo di mobilità**, stage e/o tirocini all'estero **pena l'esclusione**, della documentazione relativa al pagamento del canone di affitto/pensione.

Lo studente che risulti beneficiario di analoghe provvidenze dovrà optare per il godimento di una sola provvidenza (contributo alloggio o suo equivalente), con dichiarazione scritta da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative al presente bando di concorso.

Qualora lo studente opti esclusivamente per il contributo alloggio e rinunci all'assegno di studio previsto dal bando della Regione Valle d'Aosta, l'ammontare complessivo percepito dallo studente a titolo di provvidenze per l'anno accademico 2018/2019 non potrà superare la somma dei due benefici (assegno di studio + contributo alloggio) previsti dai relativi bandi regionali, con l'eventuale conseguente riduzione dell'importo erogato a titolo di contributo alloggio.

ART. 9
Importo del contributo alloggio

L'importo del contributo alloggio è determinato sulla base delle condizioni economiche, nelle misure indicate nella sottoriportata tabella:

Fascia economica	ISEE Universitario	Importo
1^	da € 0,00 a € 14.500,00	3.100,00
2^	da € 14.500,01 a € 23.253,00	2.700,00

Il contributo alloggio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Legge 13 agosto 1984 n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

ART. 10
Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dal presente bando, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contributo alloggio, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Lo studente deve restituire la somma erogata ed è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'art. 10 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.

L'Assessore all'Istruzione e cultura
Paolo Sammaritani